

ALLEGATO B⁴ N. 55535

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

**"SEGRETARIATO PERMANENTE DELL'INIZIATIVA ADRIATICO-
IONICA (IAI) - ONLUS"**

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "SEGRETARIATO PERMANENTE DELL'INIZIATIVA ADRIATICO-IONICA (IAI) - ONLUS" con sede in Ancona.

La Fondazione potrà far uso della seguente denominazione in forma abbreviata "SPIAI - ONLUS".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2


Scopi

La Fondazione favorisce le attività promosse dall'Iniziativa Adriatico Ionica fornendo il supporto organizzativo e operativo al Segretariato Permanente IAI. Nell'assicurare tale supporto al Segretariato, la Fondazione, su indicazione degli organi istituzionali della IAI, potrà operare nel favorire progetti di interesse degli Stati partecipanti IAI in relazione anche alle politiche dell'Unione Europea.

Per il conseguimento degli obiettivi suindicati la Fondazione può concorrere a bandi dell'Unione Europea.

Particolare interesse si presterà a progetti riguardanti attività delle medie e

piccole imprese, trasporti, cooperazione marittima, turismo, cultura, coopera-	fetti
zione interuniversitaria, ambiente e protezione civile contro gli incendi,	- d
nonché a progetti in altre aree che gli Stati Partecipanti volessero sviluppare.	lo
Art. 3	del
Attività strumentali, accessorie e connesse	- c
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate ne-	Ar
gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle diretta-	- c
mente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:	St
- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere	zi
anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano	
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fonda-	
zione;	Il
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o	-
comunque posseduti;	F
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture,	-
interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;	s
Art. 4	-
Vigilanza	al
Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del	-
Codice Civile e della legislazione speciale in materia.	-
Art. 5	I
Patrimonio	n
Il patrimonio della Fondazione è composto:	
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili	
ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, ef-	I

cooperati	fettuate dai Fondatori o da altri Partecipanti;	
incendi,	- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
sviluppare.	- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;	
indicate nei	- da contributi attribuiti al patrimonio da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e da privati, sia a livello nazionale che straniero.	
le dirette		
asi genere		
che siano	Art. 6	
ella Fonda-	Fondo di Gestione	
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
odataria o	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;	
li strutture,	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati sia a livello nazionale che straniero;	
i sensi del	- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Sostenitori;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	
	Art. 7	
beni mobili	Esercizio finanziario	
li scopi, ef-	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di cia-	

scun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Art. 9

Fondatori

Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto, come tali, l'atto costitutivo.

Sono altresì considerati fondatori tutti i soggetti pubblici o privati che si siano obbligati o si obbligheranno a contribuire all'aumento del fondo di dotazione patrimoniale nella misura che il Consiglio di Amministrazione di anno

in anno determinerà all'unanimità.

La semplice dichiarazione di disponibilità di erogare e l'eventuale erogazione della somma minima annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione non comporterà comunque l'automatica acquisizione della qualifica di Fondatore la cui attribuzione resta di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunciarsi all'unanimità.

Articolo 10

Sostenitori


Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con modalità e misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori, a seguito di approvazione da parte degli Organi Istituzionali IAI, potranno destinare contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole espresso all'unanimità dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11



Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori o Sostenitori anche le persone fisiche o giuridiche di nazionalità straniera nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- l'Organo di revisione contabile.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio ed il compenso, dovuto per legge, all'Organo di revisione contabile.

Art. 13

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Segretario Generale del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, la cui nomina, una volta designato a tale carica secondo quanto previsto in ambito dell'Iniziativa Adriatico Ionica ("Guidelines and Rules of Procedure"), viene confermata con ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente che può essere di nazionalità italiana o di altro Paese partecipante alla IAI, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno l'assemblea dei Soci, Fondatori e Sostenitori, di cui all'art. 12 in riunione plenaria per un esame dell'attività della fondazione.

Unitamente alla nomina del Presidente si procederà, con votazione unanime, alla nomina, nell'ambito dei membri dello stesso Consiglio, del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, Fondatori e Sostenitori, di cui all'art. 12, si riunisce in riunione plenaria non elettiva, almeno una volta l'anno. Essa sarà dedicata ad un esame delle attività d'interesse della Fondazione.

La convocazione è disposta dal Presidente della Fondazione.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di dieci.

La composizione sarà la seguente:

- cinque consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori, con deliberazione comune assunta all'unanimità, ad eccezione della nomina del rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, che è, *ex officio*, membro del Consiglio di Amministrazione, così come il Segretario Generale del Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, in quanto Presidente della Fondazione,

giusta quanto disposto al superiore art. 13.

Ogni consigliere, espressione d'un Ente socio, sarà *ipso facto* sostituito dal soggetto designato in sua vece dallo stesso Ente con comunicazione scritta.

Il Consiglio, con votazione assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, potrà cooptare fino ad altri tre membri, senza diritto di voto, scegliendoli tra i Sostenitori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, escluso quello che rappresenta un socio fondatore, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Soci Fondatori devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, propone ed approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) approvare il regolamento della Fondazione;

	d) nominare l'Organo di revisione contabile;
stituito dal	e) deliberare l'ammissione dei soci Fondatori e Sostenitori;
ne scritta.	f) determinare all'unanimità la misura minima e le forme del contributo a
no due terzi	carico dei Fondatori e dei Sostenitori;
itto di voto,	g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
strazione re-	h) deliberare all'unanimità eventuali modifiche statutarie;
nivo al terzo	i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzio-
	ne del patrimonio;
stituito ed o-	D) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno d'ini-
rappresenta	ziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la
a tre riunio-	convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei
il Consiglio	all'informazione di tutti i membri.
ca di Consi-	Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza
gnazioni di	dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qua-
sterà in ca-	lunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri
	rappresentanti i Fondatori. Le deliberazioni sono assunte all'unanimità.
vi ed i pro-	Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e del conto consun-
estione del-	tivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente,
	sono validamente adottate con il voto all'unanimità dei Fondatori.
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impe-
Fondazione,	dimento, dal Vice Presidente.-
Statuto;	Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presie-
	de il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra
	persone estranee al Consiglio.

	Art. 16	gl
	Organo di revisione contabile	-
	L'Organo di revisione contabile è un organo monocratico ed è nominato dal	-
	Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro	-
	dei Revisori Contabili.	-
	L'Organo di revisione contabile accerta la regolare tenuta delle scritture con	I
	tabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico	zi
	e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di causa.	-
	L'Organo di revisione contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle	-
	riunioni del Consiglio di Amministrazione.	Li
	L'Organo di revisione contabile resta in carica sino all'approvazione del bi	Fo
	lancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può	in
	essere riconfermato.	qu
	Articolo 17	si
	Esclusione e recesso	In
	Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta all'unani	zi
	mità l'esclusione di Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempi	ha
	mento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via e	cc
	semplificativa e non tassativa:	66
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti	N
	previsti dal presente Statuto;	zi
	- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3 e con	te
	il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;	m
	- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.	-
	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i se	-

guenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 18

Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile, o se il patrimonio divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma c.c.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione, salvo quelli che possano rientrare nella disponibilità del Socio che li ha conferiti, saranno devoluti a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione della competente autorità tutoria, nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATI: Gian Mario Spacca - Mario Bova - Luciana Frontini - Marco Pa
cetti - Alessandro Grafini - Anna Maria De Bernardinis teste - Federica Celli
teste - Sandro Scoccianti Notaio.

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge costituito
n. 24 (VENTIQUATTRO) pagine che si rilascia unicamente per
quegli usi per cui la Legge prescrive la carta esente da bollo.

Ancona, 10 GENNAIO 2011

